



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*“Servizi di Consulenza Ambientale”*

Email: [physissrls@gmail.com](mailto:physissrls@gmail.com)

Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

Via Ponte dei Francesi n° 24 – 80146 Napoli (NA)

P.I. 08577501219

Cell: 334/9786250

Tel/Fax: 081/18584627

**D. LGS. 152/2006 PARTE VI<sup>A</sup> BIS**

**PRESCRIZIONI TIPO PER ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONALI**

D. Lgs 152/06 Parte II^

ARTICOLO	SANZIONI	CASI	PRESCRIZIONI	TEMPI DI ADEGUAMENTO	ELEMENTI DA VALUTARE
<p><b>29</b> <b>Quattordecies</b></p>	<p><b>Comma 1</b> – Arresto o Ammenda (2.500 – 26.000). Esercizio di un’attività senza essere in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata. Attività che comporta lo scarico di sostanze o la gestione di rifiuti non pericolosi.</p> <p><i>Nel caso in cui l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/a dell’allegato 5 alla parte terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi nonché nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione, la pena è quello dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 5.000 a 52.000 €. Se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. consegue la confisca dell’area.</i></p> <p><b>LA PRESCRIZIONE NON E’ APPLICABILE</b></p>	<p><b>Caso 1:</b> nuova installazione</p> <p><b>Caso 2:</b> installazione con autorizzazione scaduta</p>	<p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Interrompere immediatamente l’attività svolta dall’installazione fino all’ottenimento dell’autorizzazione.</p> <p>b) Presentare istanza di autorizzazione</p> <p><b>Caso 2:</b></p> <p>a) Interrompere immediatamente l’attività svolta dall’installazione fino all’ottenimento dell’autorizzazione.</p> <p>b) Presentare istanza di autorizzazione</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30/45 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30/45 gg</p>	



D. Lgs 152/06 Parte II^

<p style="text-align: center;"><b>29</b> <b>Quattordices</b></p>	<p>c) Sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.</p> <p><b>Comma 5</b> - chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza la prevista autorizzazione è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 a 26.000 €.</p>	<p><b>Caso 3:</b> violazione delle prescrizioni relative agli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche.</p> <p><b>Caso 4:</b> violazione delle prescrizioni relative agli scarichi recapitanti in aree protette.</p> <p><b>Caso 1:</b> mancata comunicazione di modifica sostanziale</p>	<p><b>Casi 3 e 4:</b></p> <p>a) Adeguare la gestione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;</p> <p>b) Effettuare le analisi di autocontrollo previste dal PMC;</p> <p>c) Trasmettere relazione degli interventi effettuati e relative analisi.</p> <p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Sospendere l'attività riguardante la parte dell'impianto modificata e non autorizzata fino all'ottenimento dell'autorizzazione;</p> <p>b) Presentare istanza di modifica sostanziale dell'AIA.</p>	<p>Entro 5/10 gg</p> <p>Entro 15/20 gg</p> <p>Entro 30/45 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 20 gg</p>	
--	--	---	---	---	--

**D. Lgs 152/06 PARTE TERZA**

**TITOLO III TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

ARTICOLO	SANZIONI	CASI	PRESCRIZIONI	TEMPI DI ADEGUAMENTO	ELEMENTI DA VALUTARE
<p><b>Art. 137</b></p>	<p><b>Comma 1</b> - fuori dai casi sanzionati dall'art. 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 a 10.000 €.</p>	<p><b>Caso 1:</b> nuovo scarico (Le prescrizioni si applicano anche ad acque di prima pioggia art. 113 – 137, comma 9 che, per le loro caratteristiche, vengono classificate come industriali).</p> <p><b>Caso 2:</b> mancato rinnovo</p>	<p><b>Caso 1:</b> a) Interrompere immediatamente lo scarico non autorizzato fino all'ottenimento dell'autorizzazione; b) Comunicare le eventuali modalità adottate alternative allo scarico mediante apposita relazione documentata; c) Presentare istanza di autorizzazione allo scarico (OPZIONALE).</p> <p><b>Caso 2:</b> a) Interrompere immediatamente lo scarico non autorizzato fino all'ottenimento dell'autorizzazione; b) Comunicare le eventuali modalità adottate alternative allo scarico mediante apposita relazione documentata; c) Presentare istanza di autorizzazione allo scarico (OPZIONALE).</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 7 gg</p> <p>Entro 15 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 7 gg</p> <p>Entro 15 gg</p>	

<p><b>Art. 137</b></p>	<p><b>Comma 7</b> - al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 a 30.000 € se si tratta di rifiuti NON PERICOLOSI.</p> <p><b>Comma 9</b> - chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3 (acque meteoriche e di dilavamento, acque di prima pioggia), è punito con la sanzione di cui all'art. 137, comma 1.</p> <p><b>Comma 10:</b> chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 84, comma 4, ovvero dell'art. 85, comma 2 (limitazione degli scarichi in acque idonee alla vita dei pesci), è punito con l'ammenda da 1.500 a 15.000 €.</p>	<p><b>Caso 1:</b> mancata comunicazione di cui all'art. 110, comma 3.</p> <p><b>Caso 1:</b> nuovo scarico di acque di dilavamento/prima pioggia, che non ha mai ottenuto l'autorizzazione.</p>	<p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Interrompere immediatamente il ricevimento dei rifiuti e materiali di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 110, comma 3;</p> <p>b) Effettuare la comunicazione di cui allo stesso articolo.</p> <p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Sospendere lo scarico e gestire il refluo come rifiuto, ovvero rimuovere dal piazzale tutto quello che lo rende a carattere industriale</p> <p>b) Presentare domanda di autorizzazione allo scarico. La ripresa dello scarico è vincolata all'ottenimento del titolo autorizzativo.</p> <p>- Prescrizione da valutare caso per caso in relazione al provvedimento violato.</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 10 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 15 gg</p>	<p><b>NON SI APPLICA AI RIFIUTI PERICOLOSI</b></p>
------------------------	--	--	--	---	--

	<p><b>Comma 12:</b> chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 a 40.000 €.</p> <p><b>Comma 14:</b> chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da 1.500 a 10.000 €, o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>	<p><b>Caso 1:</b> effettuazione di spandimento di effluenti di allevamento senza aver ottemperato all'obbligo di preventiva comunicazione di riutilizzo agronomico.</p>	<p>- Prescrizione da valutare caso per caso in relazione al provvedimento violato.</p> <p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Interrompere immediatamente lo spandimento fino alla regolarizzazione della procedura;</p> <p>b) Effettuare la comunicazione di riutilizzo agronomico ai sensi R.R. 1/2/2015;</p> <p>c) Verificare lo stato di contaminazione del sito e, se necessario, attuare le procedure operative ed amministrative del caso.</p>	<p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 30/60 gg</p>	
--	--	---	--	--	--

## D. lgs 152/06 PARTE QUARTA

ARTICOLO	SANZIONI	CASI		TEMPI DI ADEGUAMENTO	ELEMENTI DA VALUTARE
<p><b>Art. 256</b> (chi esercita attività senza essere in possesso di autorizzazione o dopo che sia sospesa e revocata)</p>	<p><b>Comma 1 - attività di gestione rifiuti non autorizzata.</b> Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. b) <b>NON APPLICABILE (rifiuti Pericolosi)</b></p>	<p><b>Caso 1:</b> attività di gestione rifiuti senza autorizzazione o iscrizione.</p> <p><b>Caso 2:</b> attività con autorizzazione / iscrizione scaduta.</p>	<p><b>Caso 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Interrompere immediatamente l'attività di gestione dei rifiuti NON PERICOLOSI;</li> <li>b) Procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti;</li> <li>c) Presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità, documentazione di prova e destinazioni finali di recupero o smaltimento;</li> <li>d) Autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino (opzionale in relazione alle condizioni di esercizio).</li> </ul> <p><b>Caso 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Interrompere immediatamente l'attività di gestione dei rifiuti NON PERICOLOSI fino all'ottenimento del titolo autorizzativo;</li> <li>b) Presentare istanza di rinnovo autorizzazione/iscrizione all'ente competente e darne tempestivamente evidenza, ovvero relazione descrittiva degli interventi di rimozione all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, tramite ditte autorizzate (l'attività della ditta autorizzata deve concludersi entro 40 gg);</li> </ul>	<p>Entro 30/60 gg</p> <p>Entro 40/70 gg</p> <p>Entro 50/80 gg dalla rimozione</p> <p>Entro 30 gg</p>	

	<p><b>Comma 2</b> - Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p>	<p><b>Caso 3:</b> trasporto non autorizzato.</p> <p><b>Caso 4:</b> abbandono, deposito incontrollato o immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti NON PERICOLOSI.</p>	<p>e) Autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l'efficacia del ripristino (opzionale in relazione alle condizioni di esercizio).</p> <p><b>Caso 3:</b></p> <p>a) Procedere a regolarizzare e sanare la propria posizione effettuando l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;</p> <p>b) Dare evidenza dell'avvenuta iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;</p> <p>c) Smaltire i rifiuti tramite ditte autorizzate e darne evidenza mediante presentazione della documentazione (autorizzazione della ditta e FIR 4<sup>a</sup> copia).</p> <p><b>Caso 4:</b></p> <p>a) Interrompere immediatamente l'abbandono o il deposito incontrollato o l'immissione di rifiuti NON PERICOLOSI su suolo o nelle acque superficiali o sotterranee;</p> <p>b) Procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti (dopo classificazione, se necessario per mezzo di analisi), tramite ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Rifiuti;</p>	<p>Entro 50/80 gg</p> <p>Entro 60 gg</p> <p>Entro 7 gg dall'iscrizione</p> <p>Entro 20 gg</p>       <p>Entro 30/60 gg</p>	
--	--	---	--	---	--

	<p><b>Comma 4</b> - Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p><b>Caso 1:</b> inosservanza delle prescrizioni, carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p><b>Caso 5:</b> deposito temporaneo – mancato rispetto dei requisiti per il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall’attività.</p>	<p>c) Presentare una relazione di fine lavori relativa alle modalità sul corretto avvio a recupero/smaltimento, con destinazioni finali, e relativa documentazione;</p> <p>f) Autocontrollo dello stato del suolo (o delle acque) per evidenziare l’efficacia del ripristino (opzionale in relazione alle condizioni di esercizio).</p> <p><b>Caso 5:</b> prescrizioni da adattare caso per caso (il deposito temporaneo deve essere ripristinato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose in esse contenute).</p> <p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Adeguare la gestione alle specifiche prescrizioni contenute o ai requisiti previsti nelle autorizzazioni;</p> <p>b) Effettuare analisi di autocontrollo delle emissioni previste nell’atto autorizzativo;</p> <p>c) Trasmettere relazione degli interventi effettuati.</p>	<p>Entro 40/70 gg</p> <p>Entro 30 gg dalla rimozione</p> <p>Entro 7/10 gg</p> <p>Entro 15/30 gg</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 60 gg</p>	
--	--	---	---	---	--

<p><b>Art. 257</b> Bonifica dei siti</p>	<p><b>Comma 6</b> - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p><b>Comma 1:</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.</p>	<p><b>Caso 1:</b> deposito di rifiuti sanitari.</p> <p><b>Caso 1:</b> bonifica non attuata.</p>	<p>a) Rispettare le specifiche (caso per caso) disposizioni in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari dettate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e ss.mm.ii.</p> <p><b>Caso 1:</b> a) Provvedere alla bonifica del sito contaminato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.</p>	<p>Entro 7/10 gg</p> <p>Tempo da definire in funzione del progetto approvato dall'Autorità competente Evidenziare difformità riscontrata ed indicare la prescrizione specifica (se necessaria).</p>	
--	---	---	--	---	--

<p><b>Art. 261 bis</b> (coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 1069/2009/UE)</p>	<p><b>Comma 1, ultimo capoverso</b> - In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p> <p><b>Comma 8</b> - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.</p> <p>Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro. (sostanze pericolose) <b>NON APPLICABILE</b>.</p>	<p><b>Caso 2:</b> mancata comunicazione di potenziale contaminazione.</p> <p><b>Caso 1:</b> superamento dei VLE (valori limite di emissione) di cui all'art. 237 undecies.</p>	<p><b>Caso 2:</b></p> <p>a) Mettere in atto misure di prevenzione e darne comunicazione agli enti;</p> <p>b) Inviare la comunicazione di sito potenzialmente contaminato agli enti indicati nell'art. 242 del D. Lgs. 152/06</p> <p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Adottare tutte le misure atte a riportare l'emissione entro i limiti autorizzativi;</p> <p>b) Effettuare analisi di autocontrollo dell'emissione ai fini di provare il rientro nei limiti autorizzativi;</p> <p>c) Trasmettere relazione degli interventi effettuati.</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 40 gg</p> <p>Entro 60 gg</p>	<p>In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo A, Punti 3) e 4), <b>NON APPLICABILE</b></p>
--	---	--	--	--	---

	<p><b>Comma 10</b> - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.</p> <p><b>Comma 11</b> - Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.</p>	<p><b>Caso 1:</b> messa in esercizio impianto in assenza della verifica di cui all'art. 237-octies, comma 7, comma 8, comma 10.</p> <p><b>Caso 1:</b> inosservanza delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.</p>	<p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Nell'ipotesi di violazioni riferibili all'art. 237 octies cc. 7 e 8: interrompere l'esercizio dell'impianto fino all'effettuazione della verifica positiva o della relativa certificazione.</p> <p>b) Nell'ipotesi di violazioni riferibili all'art. 237 octies c. 10: prescrizioni da definire caso per caso in relazione anche a quanto previsto nell'atto autorizzativo.</p> <p><b>Caso 1:</b> rispettare le prescrizioni autorizzative (specificando quali). Valutare la sospensione dell'attività caso per caso.</p>	<p>Termini da stabilire caso per caso.</p> <p>Termini da stabilire caso per caso</p>	
--	---	---	---	--	--

## D. l.gs 152/06 PARTE QUINTA

ARTICOLO	SANZIONI	CASI		TEMPI DI ADEGUAMENTO	ELEMENTI DA VALUTARE
<p><b>Art. 279</b> (chi esercita attività senza essere in possesso di autorizzazione o dopo che sia sospesa e revocata)</p>	<p><b>Comma 1</b> - Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.</p>	<p><b>Caso 1:</b> mancanza di autorizzazione ovvero autorizzazione sospesa o revocata.</p> <p><b>Caso 2:</b> autorizzazione scaduta o decaduta.</p>	<p><b>Caso 1:</b> nel caso di emissione sottoposta all'art. 269:</p> <p>a) Interrompere l'emissione fino all'ottenimento dell'autorizzazione;</p> <p>b) Presentare la domanda di autorizzazione, dandone evidenza.</p> <p><b>Caso 2:</b></p> <p>a) Interrompere l'emissione fino all'ottenimento dell'autorizzazione;</p> <p>b) Presentare la domanda di autorizzazione, dandone evidenza.</p>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30 gg</p>	

	<p><b>Segue comma 1</b> - chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 €.</p> <p><b>Comma 2:</b> Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 €.</p>	<p><b>Caso 1:</b> realizzazione di nuove parti di impianto, modifica di impianti esistenti, aumenti dei flussi di massa autorizzati.</p> <p><b>Caso 1:</b> superamento dei limiti alle emissioni.</p>	<p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Sospendere l'attività riguardante la parte dell'impianto modificata e non autorizzata fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'accertamento del ripristino delle condizioni autorizzate;</p> <p>b) Presentare la domanda di autorizzazione ovvero relazione indicante il ripristino completo delle condizioni autorizzate.</p> <p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Assumere tutti i provvedimenti di verifica, manutenzione e controllo degli impianti generanti l'emissione al fine di ripristinarne la funzionalità ottimale e conseguire il rispetto dei limiti prescritti;</p> <p>b) Provvedere ad effettuare un'analisi di controllo attraverso un campionamento all'emissione convogliata in atmosfera al fine di confermare il rispetto dei valori limite;</p> <p>c) Invio dei referti analitici dell'autocontrollo e di relazione tecnica in cui siano descritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I provvedimenti di verifica, manutenzione e controllo degli impianti generanti l'emissione messi in atto al fine di conseguire il rispetto dei limiti previsti in</li> </ol>	<p>Entro 24 ore</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 1/7 gg</p> <p>Entro 7/10 gg</p> <p>Entro 15/30 gg</p>	<p>Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p>
--	--	---	--	---	---

		<p><b>Caso 2:</b>  <b>(a)</b> registro non correttamente compilato; assenza,  <b>(b)</b> o mal funzionamento del Delta-P (misura della perdita di carico attraverso l'elemento filtrante);  <b>(c)</b> ricorso a metodi o sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione;  <b>(d)</b> erronea numerazione dei camini;  <b>(e)</b> accesso in sicurezza dei punti di campionamento non idoneo;  <b>(f)</b> camini non a norma per errato posizionamento delle bocchette di prelievo.</p>	<p>autorizzazione;  2. Le possibili cause di superamento;  3. Le azioni correttive messe in atto per evitare il ripetersi dell'accaduto.</p> <p><b>A seconda dei casi:</b></p> <p>a) provvedere alla corretta compilazione dei registri dandone successiva evidenza;  b) ripristinare la funzionalità del sistema dando evidenza dell'intervento e delle successive misure;  c) -adeguare i metodi di monitoraggio a quelli previsti in autorizzazione oppure  - dimostrare l'adeguatezza dei metodi utilizzati mediante la presentazione di una relazione tecnica che dimostri la validità e sovrapponibilità dei metodi utilizzati rispetto a quelli prescritti e presentare all'autorità competente istanza di modifica dell'autorizzazione</p> <p>d) correggere la numerazione dei camini presentando documentazione planimetrica aggiornata dell'intera installazione</p>	<p>10gg  7 gg  15 gg  15/30gg  15 gg</p>	
--	--	---	--	--	--

	<p><b>Comma 3</b> (mancato rispetto di obbligo di comunicazione stabilito per legge) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p><b>Comma 4</b> - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p>	<p><b>Caso 3:</b> Attivazione dell'emissione senza la necessaria comunicazione.</p> <p><b>Caso 4:</b> Mancata comunicazione delle analisi di messa a regime.</p>	<p>e) dotare i punti di campionamento di idonei sistemi di accesso fissi nel rispetto delle norme;</p> <p>f) provvedere all'apertura di nuove bocchette di prelievo nel rispetto delle norme tecniche di settore dando evidenza della messa a norma mediante la trasmissione di relazione tecnica e documentazione fotografica ;</p> <p><b>Caso 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se l'impianto è già attivo, la prescrizione NON E' APPLICABILE</li> </ul> <p><b>Caso 4:</b></p> <p>a) Provvedere alla comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alla messa a regime</p> <p>b) Se la mancata comunicazione delle analisi si riferisce all'anno precedente, quindi non sanabile, la prescrizione NON E' APPLICABILE</p>	<p>90 gg</p> <p>30 gg</p> <p>Entro 15 gg</p>	
--	--	--	---	--	--

<p><b>Art. 296</b> (prescrizioni per il rendimento di combustione)</p>	<p><b>Comma 6</b> - Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.</p> <p><b>Comma 1</b> - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 4, chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: <i>(così modificato dall'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014)</i>.</p> <p>a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I alla parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro</p>	<p>Ipotesi superata per scadenza dei termini di presentazione degli ex 203/88 ad oggi rientra nel caso di assenza di autorizzazione.</p> <p><b>Caso 1:</b> combustione senza autorizzazione.</p>	<p>per le prescrizioni fare riferimento al caso di <u>mancato rinnovo</u>.</p> <p>a) Interrompere immediatamente l'attività svolta dall'installazione e fino all'ottenimento dell'autorizzazione.</p> <p>b) Presentare istanza di autorizzazione.</p> <p><b>Caso 1:</b></p> <p>a) Interrompere l'emissione fino all'ottenimento dell'autorizzazione;</p> <p>b) Presentare la domanda di autorizzazione, dandone evidenza.</p>	<p>Entro 30 gg</p>	
--	--	--	---	--------------------	--

	<p><b>Comma 3:</b> In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</p>	<p><b>Caso 1</b> Rendimento di combustione in impianti con potenza termica uguale o superiore a 6 MW:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancanza del rilevatore di temperatura nell'effluente gassoso;</li><li>- Mancanza dell'analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del CO (monossido di carbonio);</li><li>- Mancanza della regolazione automatica aria/combustione etc.</li></ul>	<p><b>Caso 1</b> Istallare le idonee apparecchiature mancanti (da verificare caso per caso)</p>	30 gg	
--	---	--	---	-------	--